



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area dei servizi ai cittadini

DISCIPLINARE DI GARA

Gara ed evidenza europea

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023

Criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c.1 del D.Lgs. 36/2023

**AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE
SOCIO LAVORATIVA PER GLI UTENTI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI
INCLUSIONE (ADI) E CITTADINI IN CONDIZIONE DI POVERTÀ RESIDENTI
NEI COMUNI DI SESTO SAN GIOVANNI E COLOGNO MONZESE
FINANZIATO A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ**

FONDO 2020 CUP C61B20001400001

FONDO 2021 CUP C61H21000480001

FONDO 2022 CUP C61H22000290001

FONDO 2023 CUP C61H23000160001

FONDO 2024 CUP C61H24001230001

FONDO 2025 CUP C61H25001620001

Indice generale

1. PREMESSE	3
2. INFORMAZIONI GENERALI	3
3. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
5. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO	7
6. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
8. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE	12
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	13
10. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO	16
11. CONDIZIONE DI ESECUZIONE	17
12. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO	18
13. GARANZIA PROVVISORIA	18
14. SOPRALLUOGO	20
15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
16. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA	21
17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
18. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	21
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
20. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA	24
21. STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA	30
22. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA	31
23. STEP 4 - FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA	31
24. STEP 5 - RIEPILOGO ED INVIO	32
25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
26. PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE	35
27. COMMISSIONE GIUDICATRICE	35
28. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	36
29. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA	36
30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA	36
31. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA	37
32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	37
33. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	38
34. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39
35. CODICE DI COMPORTAMENTO	40
36. ACCESSO AGLI ATTI	40
37. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	40
38. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41
39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41

1. PREMESSE

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Socio-Educativo n. 1115 del 16.7.2026, questa Amministrazione ha disposto di affidare la gestione del "Servizio di supporto all'inclusione sociale per gli utenti beneficiari dell'Assegno di Inclusione e cittadini in condizione di povertà residenti nei comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese" per il periodo di 12 ottobre 2026 – 11 ottobre 2029 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante applica i criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ove pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto.

In considerazione della natura del servizio in oggetto, consistente in prestazioni di carattere sociale e socioeducativo, non risultano allo stato vigenti criteri ambientali minimi specifici direttamente applicabili alle attività principali del servizio.

Restano comunque applicabili, ove pertinenti, eventuali CAM relativi a forniture, attrezzature o servizi accessori eventualmente impiegati nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

I decreti ministeriali sono reperibili e liberamente consultabili al seguente [link](#) del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

[CAM vigenti - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica](#)

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108, comma 2, lettera a) e 130, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La presente procedura, come previsto all'art. 2, lett. a), dell'allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, ha una durata massima di mesi 9 (nove), dalla pubblicazione del presente disciplinare fino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3 e 4 del citato allegato.

Il presente Disciplinare recepisce la normativa vigente e, in particolare, il D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto dal Codice dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni della Legge 241/1990 e s.m.i. e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice civile.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG: BC6DEEB667

CPV: 85300000-2 "Servizi di assistenza sociale e servizi affini"

NUTS: ITC4C

Ente Appaltante: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo internet: www.sestosg.net.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP): Rosaria Sozzino (r.sozzino@sestosg.net)

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto: dott.ssa Eleonora Cola (e.cola@sestosg.net)

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D.Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art. 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di

operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (*SPID* o *CieID*) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente *link*:

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato speciale d'appalto, con allegato "Elenco personale in servizio";
3. DUVRI;
4. Domanda di partecipazione;
5. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
6. eDGUERequest (formato xlm);
7. Patto di integrità;
8. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Bandi di Gara", al seguente link:

[Portale - Comune Sesto San Giovanni](#)

- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma Sintel" al seguente link:

[ARIA SpA](#)

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Guide a Manuali" al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **31.8.2026**, per via telematica attraverso la sezione della procedura sulla Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni di procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato. L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **3.9.2026**, a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla Piattaforma nella sezione "Documentazione di gara". Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della gestione del "Servizio di supporto all'inclusione sociale per gli utenti beneficiari dell'Assegno di Inclusione e cittadini in condizione di povertà residenti nei comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese" d'ora in poi "Servizio di supporto all'inclusione".

A decorrere dal 1° gennaio 2024, con Decreto-Legge n. 48 del 2023, sono state istituite due nuove misure nazionali di contrasto alla povertà: l'Assegno di Inclusione nonché il Supporto per la Formazione e il Lavoro. L'Assegno di Inclusione, come le precedenti misure di contrasto alla povertà SIA, REI e Reddito di Cittadinanza, si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente dall'INPS attraverso una carta di pagamento elettronica e un progetto personalizzato - Patto per l'inclusione sociale - di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. I nuclei familiari beneficiari sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Il Patto per l'inclusione (che con riferimento ai beneficiari ADI è definito all'interno del Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui all'art. 6 D.L. 48/2023) assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 147/2017 e definisce i sostegni da attivare a favore dei nuclei beneficiari dell'Assegno di Inclusione, previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 147/2017. Tra gli interventi previsti all'articolo 7 che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni è incluso il servizio sociale professionale per la presa in carico dei beneficiari ed il pronto intervento sociale. I beneficiari dell'assegno di Inclusione accedono al Patto per l'inclusione previa valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare.

Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 prevede inoltre, nell'ambito dei percorsi personalizzati, la partecipazione dei beneficiari ai Progetti di Utilità Collettiva. L'art. 6 al comma 5-bis), stabilisce che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Stabilisce, altresì, che equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.

Il Patto per l'inclusione sociale, i sostegni in esso previsti e la presa in carico da parte del Case manager costituiscono livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti dai Comuni di residenza per il tramite dell'Ambito territoriale.

Per sostenere i Comuni nelle attività di propria competenza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 - è stato istituito il "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale". Il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso, la valutazione del bisogno, la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico.

Come indicato nelle Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2024, 2025 e 2026" pubblicate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e consultabili al

seguente [link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-poverta-ed-esclusione-sociale/focus/linee-guida-impiego-as-e-gpe-fondo-poverta-2024-2026](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-poverta-ed-esclusione-sociale/focus/linee-guida-impiego-as-e-gpe-fondo-poverta-2024-2026) le risorse sono finalizzate alla realizzazione ed attuazione dei seguenti servizi:

- 1) Rafforzamento del Servizio Sociale professionale;
- 2) Rafforzamento degli interventi di inclusione quali;
 - Sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale;
 - Assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
 - Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare
 - Servizio di mediazione culturale
 - Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
- 3) Progetti utili alla collettività (PUC) e attività di volontariato a titolarità degli Enti del Terzo settore (ETS).

La presa in carico da parte del Servizio Sociale professionale, la Valutazione Multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti attivati a favore dei beneficiari di Adi costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il servizio oggetto del presente appalto ha la finalità di integrare i diversi interventi sociali, educativi e di supporto all'inclusione oltre il supporto alla realizzazione dei PUC. Formano oggetto del "Servizio di supporto all'inclusione" le seguenti prestazioni, come di seguito descritte e dettagliate nel Capitolato speciale di Appalto:

- Prestazioni di Servizio Sociale;
- Interventi di tipo educativo rivolti a adulti e minori e Tutoring per la realizzazione dei Progetti di Utilità Collettiva;
- Assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare;
- Servizio di mediazione culturale;
- Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- Attività di supporto organizzativo e logistico alla gestione dei PUC;
- Attività di coordinamento del Servizio.

Sono beneficiari degli interventi previsti dal presente appalto:

- Nuclei familiari e individui beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI).
- Nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro per i quali è preferibile sussista una "presa in carico sociale" come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n°160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: "Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia".
- Beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) per l'attuazione dei PUC.

5.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in quanto le prestazioni oggetto dell'affidamento presentano un'elevata integrazione funzionale e organizzativa che richiede una gestione unitaria.

In particolare, il servizio di supporto all'inclusione sociale si caratterizza per la presa in carico dei beneficiari, mediante interventi coordinati di natura sociale, educativa, psicologica e di accompagnamento al lavoro, che devono essere progettati e realizzati in modo complementare nell'ambito di un progetto personalizzato (Patto per l'inclusione sociale).

Il frazionamento dell'appalto in lotti determinerebbe una frammentazione degli interventi e una potenziale discontinuità nella presa in carico degli utenti, compromettendo l'efficacia dei percorsi di inclusione e la qualità del servizio, a danno dei medesimi, in contrasto con gli obiettivi di integrazione e unitarietà propri della misura ADI.

Una gestione unitaria consente, infatti, il coordinamento stabile dell'équipe multidisciplinare, l'omogeneità delle metodologie di intervento e una maggiore efficacia nel collegamento con i servizi sociali comunali e con la rete territoriale.

La Stazione appaltante ha altresì valutato che l'importo complessivo dell'appalto e le modalità di esecuzione delle prestazioni non risultano tali da precludere la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, garantendo quindi un adeguato livello di concorrenza e di accesso al mercato.

5.3 IMPORTO

L'importo dell'appalto è definito dalla seguente tabella:

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importi (€)
1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER GLI UTENTI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E CITTADINI IN CONDIZIONE DI POVERTÀ	85300000-2	P	
(a)	Importo del servizio per tre anni			2.157.128,56
(b)	di cui costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023)			520,00
(c)	di cui costi della manodopera (art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023)			2.081.608,56

Gli importi sopra indicati sono al netto dell'IVA (5%), pari a € 107.856,43, dovuta per legge e/o di altre Imposte e contributi di legge.

L'**importo del servizio (a)**, sul quale dovrà essere indicato il ribasso offerto, viene determinato in € 2.157.128,56.

I costi della sicurezza da interferenza **(b)**, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari a € 520,00 come indicati nel DUVRI allegato al presente disciplinare.

Pertanto, l'importo posto a **base di gara e quindi soggetto a ribasso** è pari a **€ 2.156.608,56**.

Tale importo comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato indicativamente, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, in € 2.081.608,56 per l'intero periodo dell'appalto, calcolati sulla base dei seguenti elementi riferiti a tutti i servizi in appalto:

- numero di addetti dedicati al servizio;
- costi unitari della manodopera, in relazione all'inquadramento contrattuale relativo al Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) di riferimento individuato alla Stazione appaltante.

L'appalto è finanziato con la quota Servizi Fondo Povertà come di seguito dettagliato:

FONDO 2020 CUP C61B20001400001

FONDO 2021 CUP C61H21000480001

FONDO 2022 CUP C61H22000290001

FONDO 2023 CUP C61H23000160001

FONDO 2024 CUP C61H24001230001

FONDO 2025 CUP C61H25001620001

Il contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento più rappresentativo individuato dalla Stazione Appaltante, applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.01 al decreto citato, è il seguente:

- **T151 - CCNL Cooperative Sociali;**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica, l'operatore ha l'obbligo di indicare, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera, oltre che gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'applicazione di CCNL diversi da quello indicato (H011) non comporta automaticamente il riconoscimento delle tutele: essa è ammessa purché siano garantite tutele equivalenti ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

A tal fine, la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'equivalenza secondo il seguente ordine:

- in via preliminare, verifica se sussistano i presupposti per l'operatività della presunzione di equivalenza legale di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, ossia se il contratto collettivo applicato dall'operatore economico sia stato sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nonché se sia riferito al medesimo settore o sottosettore di attività.

In presenza dei suddetti presupposti, l'equivalenza delle tutele si considera accertata e non è richiesta ulteriore verifica.

- In assenza di tali presupposti, la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'equivalenza economico e normativa, accertando che il valore complessivo delle componenti fisse e obbligatorie della retribuzione globale annua sia almeno pari a quello previsto dal CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e che le tutele normative non presentino scostamenti peggiorativi rilevanti, tenuto conto dei principali istituti contrattuali del numero complessivo di differenze riscontrate.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che il CCNL applicato sia coerente con l'attività oggetto dell'appalto e con la natura e dimensione dell'impresa.

NB: solo in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (H011), l'operatore economico concorrente è tenuto a dichiarare, sulla domanda di partecipazione, l'equivalenza delle tutele del CCNL applicato.

Costi della manodopera

Si ricorda che, secondo giurisprudenza costante, l'indicazione separata dei costi della manodopera non comporta la loro esclusione dall'importo complessivo su cui calcolare il ribasso applicabile. Al contrario, la separazione ha funzione conoscitiva e trasparente nonché si pone a tutela della manodopera e verificabilità dei minimi salariali, ma non altera la base ribassabile. Una diversa impostazione dell'offerta, ossia lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo ribassabile, la renderebbe, infatti, indeterminata, impedendo la comparazione competitiva.

La "non ribassabilità" della manodopera non incide sull'obbligo di applicare la percentuale di ribasso all'intero importo (comprensivo della manodopera), ma riguarda soltanto la facoltà dell'operatore di non ribassare quella specifica voce qualora non possa dimostrare l'efficiente organizzazione aziendale.

Infatti, resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, per l'operatore economico di dimostrare che un costo diverso della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che non abbia ripercussioni negative sui trattamenti salariali minimi delle maestranze previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Gli operatori economici concorrenti potranno, quindi, indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti da quelli indicati dalla stazione appaltante, anche mediante l'indicazione di un differente CCNL, potrà dare luogo nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati alla verifica della congruità dell'offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala.

6. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

6.1 DURATA

L'appalto avrà la durata di **3 (tre) anni** e decorrerà dalla data di attivazione formale dei servizi ovvero, ricorrendone i presupposti e previa verifica dei requisiti di partecipazione, dall'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento di ulteriori 3 (tre) alle medesime condizioni di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del citato decreto, così come modificato dall'art. 45, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 209/2024, le penali dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in

misura giornaliera secondo quanto disposto dall'art. 30 del capitolato, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
Non trova applicazione il comma 2 dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023.

6.2 REVISIONE DEI PREZZI

Il contratto è soggetto a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico del rapporto contrattuale nel corso della sua durata, in attuazione del principio di cui all'art. 9 del medesimo decreto.

I servizi oggetto del presente appalto sono identificabili con il CPV 85321000-5. Pertanto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) dell'Allegato II.2-bis, la stazione appaltante ha selezionato tra quelli indicati nella Tabella D.2, l'indice sintetico ISTAT IR [88] Assistenza sociale non residenziale, ritenuto maggiormente rappresentativo delle prestazioni oggetto del contratto, con ponderazione pari al 100%.

Tabella n. 2

CPV	85300000-2
Descrizione CPV	Servizi di assistenza sociale e servizi affini
Tipo di Indice sintetico	IR
Indice ISTAT	88
Descrizione indice sintetico	Assistenza sociale non residenziale
Ponderazione di applicazione	100%

La variazione percentuale dei prezzi (**V%**) applicata esclusivamente alle prestazioni non ancora eseguite alla data di riferimento della revisione, sarà determinata secondo la seguente formula:

$$V\% = [(I_n - I_0) / I_0] \times 100$$

dove:

$V\%$ = variazione percentuale del prezzo;

I_0 = indice del mese di aggiudicazione, quale momento fisiologico di conclusione della procedura. Qualora l'aggiudicazione intervenga oltre il termine previsto per la conclusione della procedura, si assume l'indice relativo al mese di scadenza di tale termine.

I_n = indice di aggiornamento del mese di riferimento per la revisione.

L'indice base I_0 rimane invariato per l'intera durata del contratto e costituisce il riferimento unico per la determinazione delle variazioni. Ad ogni aggiornamento, l'indice I_n è posto a confronto con I_0 al fine di determinare la variazione percentuale complessiva.

Per le annualità successive alla prima, la revisione è determinata con riferimento alla variazione complessivamente maturata rispetto all'indice base, detraendo gli adeguamenti eventualmente già riconosciuti nelle precedenti verifiche.

Considerata la natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, consistenti in attività di supporto all'inclusione sociale di soggetti in condizione di bisogno e povertà, non caratterizzate da un significativo impiego di fattori produttivi esposti a rilevanti dinamiche inflattive, non si ritiene necessario introdurre un meccanismo di revisione ordinaria dei prezzi ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis, del D. Lgs. 36/2023.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, la variazione percentuale (**V%**), come sopra determinata, superi la soglia del 5 (cinque) per cento, si applica la revisione straordinaria dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso è riconosciuto un adeguamento pari all'80 (ottanta) per cento della variazione eccedente la soglia del 5 (cinque) per cento sulle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione dei prezzi trova applicazione anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico (art. 60, comma 5, D. Lgs. 36/2023).

La verifica dell'andamento dell'indice è effettuata con cadenza almeno annuale. La revisione straordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, è applicata con riferimento alla variazione complessiva rilevata nel periodo di riferimento e non più di una volta per ciascun anno contrattuale. L'indice sarà rilevato dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT, disponibili sul sito <https://istat.it>

Al ricorrere dei presupposti di cui al presente articolo, la revisione dei prezzi si applica altresì, per le attività soggette a subappalto previste al successivo art. 12 del presente disciplinare, ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante, in proporzione alle prestazioni eseguite.

Resta ferma la possibilità per le parti di invocare la rinegoziazione secondo buona fede ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023 qualora sopravvengano circostanze straordinarie, imprevedibili e non riconducibili alla normale alea contrattuale, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

6.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, previa valutazione e adozione di specifici atti amministrativi, ha la facoltà di modificare il contratto in fase di esecuzione secondo quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, si riserva di:

a) prorogare l'affidamento di ulteriori **3 (tre) anni** alle medesime condizioni di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto;

b) ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto;

c) modificare il contratto in corso di esecuzione con il medesimo operatore economico qualora risulti impraticabile il cambiamento del contraente originale al verificarsi delle condizioni previste all'art. 120, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023;

d) apportare, alle condizioni e termini di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) D. Lgs. 36/2023, varianti che si rendano necessarie in corso di esecuzione per l'effetto di circostanze imprevedibili da parte della Stazione quali, a titolo esemplificativo, l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari, ivi compresa l'aggiornamento dei pertinenti criteri ambientali minimi, o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interventi rilevanti;

e) modificare il contratto in corso di esecuzione con un operatore economico diverso dall'aggiudicatario al verificarsi delle circostanze previste dai punti 2) e 3) dell'art. 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023;

f) imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

g) procedere all'applicazione, nel corso dell'esecuzione del servizio, di un eventuale incremento dell'importo contrattuale nei limiti previsti dall'art. 120, comma 3, del medesimo decreto.

Valore globale stimato dell'appalto ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 4.745.682,83 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, ma comprensivo dei costi per la manodopera e della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Si riporta, qui di seguito, tabella riassuntiva:

Tabella n. 3

Opzioni previste	Importi (€)
Importo presunto complessivo	2.157.128,56
Importo quinto d'obbligo (art. 120, comma 9) in caso di aumento	431.425,71
Proroga del contratto (art. 120, comma 10)	2.157.128,56
Valore globale dell'appalto (art. 14 comma 4)	4.745.682,83

L'importo dell'IVA al 5% per le opzioni di proroga e quinto d'obbligo è pari a € 129.427,71

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora la Stazione appaltante accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano *“rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”*:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora la Stazione appaltante accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare, entro 10 giorni, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario

della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del D. Lgs. 36/2023 è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del citato decreto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D.Lgs. 36/2023 **comporta l'esclusione automatica** del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e del comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la Stazione appaltante accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'art. 95, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023. L'accertamento avviene in contraddittorio con l'operatore economico.

Self Cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Pertanto, se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se invece la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla Stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la Stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della Stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui all'art. 98 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ulteriori cause di esclusione

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

- che non rispettano le clausole contenute nel protocollo di legalità nonché la mancata accettazione del Patto di integrità costituiscono causa di **esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. L'operatore economico aggiudicatario dovrà mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico, fatto salvo quanto previsto in via eccezionale nel presente disciplinare.

9.1 REQUISITI GENERALI

(a.1) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 e 95, commi 1 e 2, qualora accertate, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico concorrente, ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione automatica e non automatica, ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, ivi compresi:

- i gravi illeciti professionali (art. 98);
- i tentativi di influenzare indebitamente il procedimento di gara;
- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Non è infatti configurabile in capo al concorrente alcun filtro valutativo, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, poiché l'omissione di tali dichiarazioni, anche su fatti datati o ancora oggetto di contenzioso, negherebbe alla stazione appaltante la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti.

(a.2) [solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(a.3) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, **tutti** gli operatori economici, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta:

1. di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 o se ad essi non sono soggetti;
2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

- una quota pari ad almeno il 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari ad almeno il 30% di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Si precisa, conformemente alla giurisprudenza formatasi sull'art. 47 del D.L. 77/2021, trasfusa nell'art. 1 dell'Allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023 (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 7.11.2023, n. 1244, confermata da Cons. di Stato, Sez. V, 20.3.2024, n. 2688), che l'obbligo consiste nel rispetto delle suddette quote percentuali solo in relazione alle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto.

9.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della

stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

L'autorizzazione all'accesso da parte della stazione appaltante all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 36/2023.

L'autorizzazione all'accesso da parte della stazione appaltante all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 36/2023.

9.3 REQUISITO DI IDONEITÀ

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(b) possedere iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'Allegato II.11 al D.Lgs. 36/2023, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Si precisa che la coerenza delle attività va intesa in senso funzionale; non è richiesta identità puntuale con i servizi previsti, ma coerenza con l'ambito delle attività richieste dalla presente procedura.

Per la comprova del requisito **(b)**, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.4 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Tale requisito di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, è richiesto per la necessità di selezionare un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria in relazione alla durata del presente appalto.

(c) Al concorrente è richiesto un **fatturato globale**, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del disciplinare di gara, non inferiore complessivamente ad **€ 2.000.000,00** IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

9.5 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(d) aver svolto, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, attività analoghe a quelle oggetto della stessa nei confronti di enti Pubblici e/o privati per un importo complessivo pari ad almeno **€ 1.000.000,00** (IVA esclusa).

Si precisa che, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, la nozione di "servizi analoghi" non implica una perfetta coincidenza tra le prestazioni, ma si riferisce ad attività riconducibili al medesimo settore imprenditoriale o professionale, caratterizzate da una sostanziale affinità. Pertanto, non è richiesta identità puntuale con i servizi previsti, ma coerenza con l'ambito delle attività richieste dalla presente procedura.

Il requisito è stabilito in applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto della complessità del servizio oggetto di affidamento, caratterizzato dalla presa in carico di nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e dall'erogazione integrata di interventi di natura sociale, educativa, psicologica e di inclusione socio-lavorativa.

Per importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara, si intende la somma degli importi di più contratti analoghi che, cumulati, raggiungano la soglia indicata.

Il concorrente deve dichiarare tale requisito nella domanda di partecipazione, e/o documento equipollente, indicando per ciascun servizio:

- l'oggetto delle prestazioni svolte;
- il periodo di esecuzione;
- l'Ente o la società committente;
- l'importo del servizio.

La comprova del requisito è fornita mediante:

i. in caso di committenti pubblici:

- copia dei certificati rilasciati all'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, del quantitativo, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

ii. in caso di committenti privati:

- copia delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del quantitativo e del periodo di esecuzione.;
- copia dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

9.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D.Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(b)** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

I requisiti di cui ai punti **(c)** e **(d)** devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui alla lettera f), e i soggetti aggregati di cui alla lettera h) del medesimo articolo, le quote di partecipazione e di esecuzione possono essere liberamente stabilite, purché compatibili con i requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori economici.

I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la possibilità di modificarle previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la coerenza con i requisiti di qualificazione e con l'offerta tecnica presentata.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del citato decreto al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del citato decreto i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) hanno l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziate concorrono; i consorzi stabili di cui al comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Quando la consorziata esecutrice designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023:

- I requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 devono essere posseduti **sia** dal consorzio, **sia** dalle consorziate esecutrici, **nonché** da quelle che prestano i requisiti.
- I consorzi stabili eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio nei confronti della stazione appaltante.

Requisito di idoneità

Il requisito di cui al punto **(b)** dovrà essere posseduto dal consorzio **e** dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico-finanziaria tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b), e dell'Allegato II.12 del D. lgs. 36/2023:

a) I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) utilizzano i requisiti propri, potendo valorizzare, nel novero di questi, anche i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

b) Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio, anche se formalmente posseduti dalle singole consorziate.

Il consorzio si qualifica quale unico soggetto concorrente e contraente, ferma restando la possibilità di avvalersi, ai fini della qualificazione, delle risorse e capacità delle consorziate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le consorziate indicate come esecutrici devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché dei requisiti tecnici eventualmente richiesti in relazione alle prestazioni che saranno chiamate a eseguire.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante valuta le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del medesimo decreto ai fini dell'ammissione o esclusione del concorrente.

10. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, nei soli casi l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, **non è** consentito che partecipino alla presente procedura di gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che la prima (ausiliaria) non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. È fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice

medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- **per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi):**

fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:

- Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- DGUE;
- Patto di integrità;
- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso la stessa Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Si ricorda che, solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione di impegno a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura. Qualora invece alla procedura di gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

- **in caso di avvalimento per i requisiti di partecipazione**

fornire, nella busta amministrativa, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

- **in caso di avvalimento premiale**

fornire, nella busta tecnica, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Si precisa che l'assenza del contratto di avvalimento premiale o la sua incompletezza **non** potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio in quanto ciò modificherebbe in modo sostanziale l'offerta del concorrente dopo il termine della presentazione delle offerte. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento non potranno essere attribuiti.

Per quanto sopra disposto, in caso di ricorso da parte di un concorrente ad entrambi i tipi di avvalimento, è onere del medesimo operatore economico inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104, del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del D.Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D.Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Non sarà possibile procedere con la sostituzione dell'ausiliaria al di fuori delle fattispecie di cui ai citati commi 5 e 6 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

11. CLAUSOLE SOCIALI – REQUISITI DI ESECUZIONE

11.1 CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL previsto negli atti di gara.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nello specifico documento allegato al presente disciplinare e contiene.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

11.2 REQUISITI DI ESECUZIONE

1) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, **non** tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

12. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO

Per il presente appalto **non** è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in ragione della natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, rivolte a una utenza in condizioni di particolare fragilità sociale.

il servizio si caratterizza infatti per la presa in carico dei beneficiari e per l'erogazione integrata e continuativa di interventi di natura sociale, educativa, psicologica e di inclusione socio-lavorativa, che richiedono un elevato rapporto fiduciario tra operatori e utenti.

Tali caratteristiche rendono essenziale la diretta selezione, gestione e responsabilizzazione del personale impiegato, l'unitarietà nella progettazione e nell'attuazione degli interventi individualizzati nonché il controllo uniforme della qualità delle prestazioni e della continuità assistenziale. Il ricorso al subappalto determinerebbe una frammentazione delle responsabilità gestionali e operative, con possibili ripercussioni negative sulla qualità del servizio, sulla continuità della presa in carico e sull'efficacia dei percorsi di inclusione.

13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, pari al **2%** dell'importo del servizio e, precisamente, di importo pari a **€ 43.142,57**. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come segue:

- mediante pagamento nell'ambito del sistema PagoPA, accedendo al sito istituzionale: [Benvenuto](#)
Occorrerà quindi selezionare "pagamenti spontanei" e successivamente "deposito garanzia fideiussoria partecipazione a gare d'appalto". Nella causale dovrà essere indicato il CIG e l'oggetto della gara.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

[Banca d'Italia - Intermediari](#)

[Banca d'Italia - Garanzie finanziarie: fare attenzione](#)

[Intermediari non abilitati.pdf](#)

[IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni](#)

NB: si raccomanda i concorrenti a prendere visione del documento al presente link:

[Garanzie finanziarie - www.anticorruzione.it](#)

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, la garanzia fideiussoria, **a pena di esclusione**, deve essere, contemporaneamente:

- emessa e sottoscritta digitalmente (ossia essere nativa digitale) dal garante, cioè da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'ente assicurativo;
- verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*). A tale scopo le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023).

NB: Non saranno pertanto in alcun caso ammesse garanzie fideiussorie che non risultino conformi a **tutti** i requisiti sopra indicati. In particolare, saranno escluse le polizze non emesse in formato nativo digitale, non sottoscritte digitalmente dal garante ovvero non verificabili telematicamente presso l'emittente o tramite piattaforme conformi alla normativa vigente. Non è ammessa la presentazione di polizze cartacee, scansioni di documenti analogici o polizze sottoscritte digitalmente esclusivamente dal concorrente.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese refiste che partecipano

- alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
 4. avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 7. se del caso, l'espressa relativa indicazione di gestione mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti qualora non siano già inseriti nel FVOE.

L'importo è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se **tutti** soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se **sia** il Consorzio **sia** la consorzata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorzata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti **esclusivamente** da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente:

- che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*) ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

ovvero

- che sia verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico possieda una o più delle seguenti certificazioni o marchi in corso di validità tra quelle previste dall'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023:

- Uni En Iso 9001;
- Uni En Iso 14001;
- Uni Iso 45001;
- SA 8000;
- Uni/Pdr 125;

- Uni Iso 37001;

Ulteriori certificazioni, ancorché previste nel citato allegato II.13, **non** saranno considerate ai fini della riduzione del 20%.

NB: le riduzioni di cui alle lettere **a)** e **b)** non sono cumulabili tra loro.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione di cui al punto **d)** si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se **uno** dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o **una** delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio **o** una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Si ricorda che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

14. SOPRALLUOGO

Non previsto

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La delibera ANAC è reperibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/del.n.524-22.122025>

Il pagamento del contributo ANAC è **obbligatorio**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**.

NB: Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

16. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 12:00 del giorno 9 settembre 2026

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta. La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

18. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica
- Busta telematica economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc. ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, si chiarisce che:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'incompleta presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa;
- **è sanabile**, il mancato inserimento del Patto di Integrità.
- **è sanabile** il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza;
- **è sanabile** la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- **è sanabile** il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- **è sanabile** l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- **è sanabile** la mancata indicazione sulla garanzia provvisoria dell'indirizzo *Internet* o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche purché la garanzia sia stata emessa digitalmente (cioè sia nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- **è sanabile** la mancata presentazione, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, del Rapporto sulla situazione del personale e/o della comprova di invio a condizione che essa sia stata trasmessa entro i termini previsti dalla normativa vigente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **è sanabile** la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- **è sanabile** il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione medesima non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- **è sanabile** la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di

- partecipazione;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, una garanzia fideiussoria non emessa e firmata digitalmente (cioè nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** la mancata indicazione nel contratto di avvalimento, ove quest'ultimo sia relativo a requisiti di capacità tecnico-professionale (avvalimento operativo), delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- **non sono sanabili** e quindi è causa di esclusione, le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

20. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo step, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indicare la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla Stazione appaltante:

- Domanda di partecipazione;
- eDGuERequest;
- Imposta di bollo;
- Garanzia provvisoria;
- Certificazioni ISO **[Eventuale]**
- Contributo ANAC;
- Patto di integrità;
- Rapporto sulla situazione del personale **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di avvalimento **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di soggetti plurisoggettivi **[Eventuale]**

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, ove considerati obbligatori, viene segnalata dalla Piattaforma con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

NB: qualora il concorrente debba produrre un documento per il quale non sia stato previsto uno specifico box di caricamento, potrà allegarlo in uno dei boxes sopra indicati, avendo cura di comprimere i files con le modalità indicate al paragrafo 19. Si ricorda che la funzionalità "Invio

offerta" della Piattaforma è l'unica modalità consentita per l'invio corretto dei documenti. Si prega pertanto di non inviare documenti al di fuori di tale modalità.

Al fine di garantire la corretta compilazione dei moduli, si raccomanda di aprire i documenti mediante browser web (quali, a titolo esemplificativo, Chrome, Edge o Firefox).

20.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione – Concorrente" allegato al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vedere paragrafo 20.3 del disciplinare).

- 1) in caso di partecipazione in forma singola: dal legale rappresentante;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti**: dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti**: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023): dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**: dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**: da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica: da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**: da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla mandataria.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Il concorrente dovrà dichiarare, inoltre:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

20.2 Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo.

Il DGUE deve essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per l'utilizzo del file:

"DGUEREQUEST_2026_SUPPORTO_A_INCLUSIONE.xml"

allegato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il *file* (tasto sx del *mouse*) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio *browser* e salvare la pagina web completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il file sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al link di cui al paragrafo 4.1

Ai fini della compilazione e della creazione di un *DGUEResponse*, l'operatore economico potrà effettuare l'*upload* del *DGUERequest* allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma SinTel o da CONSIP ai presenti *link*:

[Home - ARIA](#)

[Homepage | Acquisti in rete](#)

I servizi sono utilizzabili a seguito di *login*. Pertanto, l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso (*account*) a tale portale.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'eDGUERequest l'operatore economico può consultare le istruzioni reperibili ai seguenti *link*:

[e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+\(1\).pdf](#)

[Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA](#)

Il *DGUEResponse*, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente secondo le modalità indicate al paragrafo 21.1.

Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al file in formato XLM, anche quello in formato PDF al fine di una più agevole consultazione da parte della stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta.

NB: in caso di malfunzionamento o di impossibilità di utilizzo dell'eDGUErequest messo a disposizione dalla stazione appaltante, si chiede di cambiare il nome del file per renderlo più corto. Solo qualora il problema persista, sarà possibile per il concorrente utilizzare il DGUE classico in formato pdf.

20.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/2023), ogni concorrente è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sulla Domanda di partecipazione - o sull'istanza equivalente - presentata in fase di gara.

L'imposta, pari a € 16,00 per ciascuna domanda, deve essere versata mediante modello F24 Elide presso gli sportelli bancari, gli uffici di Poste Italiane S.p.A. o gli Agenti della riscossione, secondo le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina:

[Due Agenzie al servizio del Paese - Portale Agenzia Entrate](#)

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari o contratti di rete o GEIE già costituiti, dalla mandataria; da ogni operatore economico facentene parte se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avvalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'attestazione di pagamento deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Non è dovuta l'imposta di bollo sull'offerta economica, trattandosi di documento telematico che, ai sensi della Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, non produce effetti giuridici fino all'accettazione da parte della stazione appaltante nelle gare telematiche.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento tramite modello F24 Elide costituisce una delle modalità ammesse, ma non rappresenta l'unica forma utilizzabile. Restano infatti valide tutte le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

In alternativa al versamento tramite F24 Elide, il concorrente può procedere all'acquisto di marche da bollo da € 16,00. In tal caso, dovrà allegare alla documentazione amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente, contenente l'indicazione del numero seriale del/i contrassegno/i utilizzato/i, unitamente alla riproduzione digitale (scansione o fotografia) del/i contrassegno/i. L'originale della/e marca/che da bollo, opportunamente annullata/e, dovranno essere conservate a cura del concorrente ai fini degli eventuali controlli fiscali successivi.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di riutilizzo o utilizzo non conforme dei contrassegni di bollo, nonché in ordine alla corretta assoluzione dell'imposta.

20.4 Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, nativa digitale in formato elettronico e firmata digitalmente, intestata al Comune di Sesto San Giovanni secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

20.5 [Eventuale] Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, presentano copia delle certificazioni che giustificano le riduzioni dell'importo della cauzione.

In caso di non allegazione delle certificazioni, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

20.6 Contributo ANAC

Comprova del pagamento del contributo a favore dell'ANAC secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

20.7 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente. Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, nonché per i consorzi di cui

all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del citato decreto anche dalle eventuali consorziate esecutrici e le imprese ausiliarie.

20.8 [Eventuale – Solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti] Rapporto sulla situazione del personale

Il concorrente produce:

- copia del Rapporto;
- copia della ricevuta di trasmissione del Rapporto tramite la piattaforma telematica del MIT;
- una dichiarazione di conformità, con la quale attesta che la copia del Rapporto e della ricevuta presentata in gara è conforme a ciò che è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/Consigliere regionale di parità.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il concorrente dovrà produrre, oltre alla copia del Rapporto e della ricevuta di trasmissione telematica, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

NB: alla data di pubblicazione della presente procedura, per gli operatori economici soggetti all'obbligo di cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006, il rapporto sulla situazione del personale da produrre è quello riferito al biennio 2024-2025, per il quale risultano scaduti i termini di redazione e trasmissione previsti dalla normativa vigente. Non è pertanto considerata idonea la produzione del rapporto riferito al biennio 2022-2023 in sostituzione di quello relativo al biennio 2024-2025.

20.10 [Eventuale] Avvalimento

Per ogni impresa ausiliaria dovrà essere allegata la documentazione indicata nel paragrafo 10.

20.11 [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati

in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale], in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito; (o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

[Eventuale] in caso di adozione di misure di *self-cleaning*]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi **[indicare quali]** e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

c) che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;

ci) che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

1. che è stato emesso il provvedimento **(indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)** in data **[indicare data]** da parte di **[indicare soggetto]**;
2. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
4. di partecipare in più di una forma, **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
5. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
6. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

21. STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo *step* il concorrente predispone, la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi *boxes* creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, le specifiche tecniche in esso contenute nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà:

- contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità degli importi offerti dal concorrente;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica richiesta negli appositi *boxes* creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 20.1 e deve contenere il documento di cui al punto **(1)** nonché, facoltativamente, i documenti di cui ai punti **(2)** e **(3)**:

(1) Relazione tecnica;

(2) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale);

(3) [Eventuale] Accesso agli atti;

(1) Relazione tecnica

Tale documento dovrà essere suddiviso in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare. La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente le 15 (quindici) facciate in formato A4, carattere Century Gothic, dimensione 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Il limite delle quindici facciate per la redazione dell'offerta tecnica, così come il divieto degli allegati, salvo per i criteri 3.1 e 3.2, è stabilito al fine di garantire uniformità nelle proposte, semplificare la comparazione delle offerte da parte della Commissione e favorire la chiarezza espositiva.

È ammessa la presentazione di allegati per i criteri premiali **3.1** e **3.2**.

Non è ammessa la presentazione di allegati per gli altri criteri premiali.

La Commissione valuterà esclusivamente il contenuto dell'offerta entro i limiti indicati; eventuali pagine eccedenti o allegati non previsti non saranno considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio. L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

(2) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)

Il contratto di avvalimento deve contenere l'indicazione chiara e dettagliata dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, nonché il riferimento al criterio premiale cui tali requisiti si correlano, ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di valutazione dell'offerta.

(3) [Eventuale] Accesso agli atti

L'operatore economico, in caso di richiesta di oscuramento di parti dell'offerta, allega:

- una dichiarazione firmata contenente i dettagli delle parti della suddetta offerta che si intendono coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali tali parti sono da segretare;
- una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

22. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico valorizza, a sistema sulla Piattaforma, i seguenti campi economici:

1. nel campo "Offerta economica", il concorrente inserisce il ribasso unico percentuale di sconto sull'importo posto a base di gara, con un massimo di cinque cifre decimali. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale.
2. nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico", il concorrente inserisce la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. nel campo "di cui i costi del personale" il concorrente inserisce la stima dei costi della manodopera quantificati dall'operatore economico.
4. nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" presente a sistema, il concorrente inserisce l'importo definito degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come quantificati dalla Stazione appaltante (**€ 520,00**).

NB: Sono **inammissibili** le offerte economiche **pari o in aumento** sull'importo a base di gara o espresse in modo condizionato, indeterminato o incompleto.

23. STEP 4 - FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema, attraverso il tasto "Genera documento";
- sottoscrivere il già menzionato documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità indicate al paragrafo 22.1.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

Il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Si deve quindi procedere con l'upload in Piattaforma del file debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta il concorrente può passare allo step successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta.

24. STEP 5 - RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo step del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La Piattaforma restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta. Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa ed economica).

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 36/2023:

Tabella n. 4

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per il punteggio dell'offerta tecnica il cui superamento è propedeutico per l'ammissione alla fase economica della procedura.

25.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella tabella sottostante vengono indicati i "**criteri discrezionali**", vale a dire i criteri il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Tabella 5

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE		Punti Max
1	Congruità, adeguatezza, completezza del progetto gestionale (Discrezionale)	Sarà valutata la qualità, coerenza e completezza del progetto gestionale proposto, con riferimento ai contenuti del Capitolato. In particolare, la Commissione attribuirà il punteggio in relazione ai seguenti elementi: - coerenza del progetto con finalità e prestazioni del servizio; - adeguatezza dell'approccio metodologico e della presa in carico multidimensionale; - efficacia dell'organizzazione del servizio e del lavoro di équipe; - capacità di risposta ai bisogni dei destinatari; - chiarezza dei risultati attesi e dei relativi indicatori; - completezza e coerenza dell'organigramma funzionale.	25
N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE		Punti Max
2	Garanzia di Integrazione con il Servizio Sociale di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese (Discrezionale)	Sarà valutata la qualità e l'efficacia delle modalità di integrazione del servizio con i Servizi Sociali dei Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese e con la rete territoriale. In particolare, si terrà conto di: - modalità di collaborazione operativa con le figure professionali dei Servizi Sociali; - efficacia del coordinamento con i servizi sociosanitari, educativi e del lavoro presenti sul territorio; - strumenti e procedure per il lavoro in rete e lo scambio di informazioni; - capacità di attivare e valorizzare le risorse territoriali, incluse quelle del Terzo Settore.	15
N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	Sub-criteri di valutazione	Punti Max
3	Adeguatezza della struttura organizzativa per la gestione del Servizio (Discrezionale)	3.1. Sarà valutata l'adeguatezza delle modalità proposte per la gestione della formazione del personale e per il contenimento del turnover. In particolare, si terrà conto di: - qualità e articolazione delle politiche di formazione e aggiornamento professionale;	7

		- efficacia delle strategie organizzative adottate per garantire la stabilità del personale e la continuità del servizio.	
		3.2. Sarà valutata l'esperienza professionale del coordinatore proposto, con particolare riferimento a servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto. In particolare, si terrà conto di: - anni di esperienza nel ruolo di coordinamento; - esperienza maturata in servizi di inclusione sociale o socioeducativi rivolti a utenza fragile; - esperienza nella gestione di équipe multidisciplinari e nel coordinamento di servizi complessi. È ammessa allegazione di curriculum vitae.	7
		3.3. Sarà valutata l'adeguatezza del gruppo di lavoro proposto in relazione alle esigenze del servizio. In particolare, si terrà conto di: - coerenza dei profili professionali e dei ruoli rispetto alle prestazioni richieste; - adeguatezza del monte ore complessivo e della sua articolazione; - esperienza professionale degli operatori, desumibile dai curricula; - eventuali risorse aggiuntive proposte in termini di professionalità e competenze. Il gruppo di lavoro dovrà in ogni caso rispettare i requisiti minimi previsti dal Capitolato. È ammessa allegazione di curriculum vitae.	9
N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE		Punti Max "Q"
4	Gestione del lavoro di rete	Sarà valutata l'efficacia del modello di lavoro di rete proposto in relazione al contesto territoriale. In particolare, si terrà conto di: - modalità di raccordo con i servizi territoriali e gli attori istituzionali e del Terzo Settore; - capacità di integrazione nella realizzazione dei Patti per l'Inclusione Sociale; - efficacia delle modalità di attivazione e gestione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC); - strumenti e procedure per il coordinamento, la condivisione delle informazioni e il monitoraggio degli interventi.	10
N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE		Punti Max "Q"
5	Risorse aggiuntive e migliorative del servizio	Sarà valutato il contributo migliorativo dell'offerta in termini di risorse aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal Capitolato. In particolare, si terrà conto di: - presenza e rilevanza di risorse professionali aggiuntive; - miglioramenti proposti in termini di prestazioni e servizi; - adeguatezza delle dotazioni strumentali, incluse attrezzature e strumenti informatici; - chiarezza e quantificazione delle risorse aggiuntive offerte.	7
		TOTALE	80

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito.

25.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DISCREZIONALI (D) DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei coefficienti e dei relativi punteggi per ogni criterio di valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, verrà effettuato, alternativamente, secondo uno dei seguenti due metodi:

a) Confronto a coppie

Qualora il numero di offerte ammesse di **superiore a tre**, a ciascuno dei criteri indicati come **discrezionali**, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti (1^a riparametrazione) variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

b) Metodo discrezionale

Qualora il numero di offerte valutabili **sia pari o inferiore a tre**, l'applicazione del metodo del confronto a coppie può risultare inadeguata, poiché la matrice di confronto diventa troppo ridotta e il calcolo dei pesi perde robustezza, con rischio di distorsioni dovute a singoli giudizi anomali. In tali casi, la Commissione adotterà il metodo discrezionale di seguito indicato, nel rispetto dei criteri di valutazione e dei principi di trasparenza e parità di trattamento

Per ciascun criterio oggetto di valutazione, si procederà all'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuato:

Tabella n. 6

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Il coefficiente ottenuto mediante media aritmetica per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

25.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio relativo dell'offerta economica sarà effettuata in base della seguente formula:

$$\begin{aligned} \text{PEi (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= (X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}) \cdot 20 \\ \text{PEi (per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= X + (1 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \cdot 20 \end{aligned}$$

dove:

PEi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
X = 0,9;
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;
20 = punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica.

25.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio tecnico complessivo del concorrente *i*-esimo è determinato mediante la sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum [C_{xi} * P_x]$$

dove

PT_i = punteggio tecnico del concorrente *i*-esimo;
C_x = coefficiente per il criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo;
P_x = punteggio per il criterio X;
X = 1, 2, 3 (numero di criteri di valutazione);
Σ = sommatoria.

25.5 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata da ogni concorrente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i punteggi dei criteri discrezionali come sopra ottenuti – metodi **a)** e **b)** del paragrafo 26.2 - verranno riparametrati (2^a riparametrazione nel caso di confronto a coppie) attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà il punteggio complessivo più alto ottenuto dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica come di seguito calcolata:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

dove

PT_i = punteggio tecnico complessivo attribuito al concorrente *i*-esimo;
PE_i = punteggio economico complessivo attribuito al concorrente (*i*);

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

NB: Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 del citato articolo. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

27. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

La data e l'ora dello svolgimento delle sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni. La Piattaforma infatti consente, tramite funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessario, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

28. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. E' fatta salva la possibilità della Stazione appaltante di riservare di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

29. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla verifica delle buste tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi, alla valutazione delle offerte economiche.

30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche. La Commissione calcola, mediante l'applicazione delle modalità di cui al presente disciplinare, il punteggio economico e, successivamente, procede con l'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che:

(1) ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica nel suo complesso.

(2) Qualora permanga parità, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa unicamente sul prezzo. Tale procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2026, verrà esperita e condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.

Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura. Si procederà alla proposta di aggiudicazione qualora dovesse pervenire una sola offerta di rilancio, se valida.

(3) Infine, dovesse permanere l'*ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza, al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

31. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro qui indicate:
[2014_0024_allegati.pdf](#)
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

32. AGGIUDICAZIONE, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

32.1 AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria per tutti i concorrenti ad eccezione del primo e del secondo in graduatoria.

Per questi ultimi lo svincolo verrà effettuato subito dopo la stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

32.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale comprensivo di oneri della sicurezza da interferenza. L'importo del 10%, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

Contestualmente alla consegna della garanzia definitiva, la cauzione provvisoria dell'aggiudicatario presentata in sede di offerta è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

In caso di modifica del contratto in aumento ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ivi compreso l'esercizio dell'opzione di proroga tecnica o del quinto d'obbligo, la stazione appaltante richiederà all'appaltatore l'adeguamento proporzionale dell'importo della garanzia definitiva in relazione al valore delle prestazioni aggiuntive.

In caso di esercizio dell'opzione di proroga contrattuale prevista nel presente disciplinare, la garanzia definitiva deve essere mantenuta efficace per tutta la durata del periodo prorogato. Qualora la proroga comporti un incremento dell'importo contrattuale, la stazione appaltante richiederà all'appaltatore l'adeguamento proporzionale dell'importo della garanzia definitiva in relazione al valore delle prestazioni aggiuntive.

32.3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Trova applicazione il termine dilatorio (**stand still**) ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 209/2024.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da

ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

33. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

34. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

[Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)

35. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione senza istanza di parte, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la funzionalità "Comunicazioni di procedura" della Piattaforma. Poiché la

Piattaforma non dispone di un contenitore liberamente accessibile a tutti i concorrenti, la stazione appaltante provvederà all'invio individuale dei documenti sopra indicati a ciascun operatore economico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente e senza istanza di parte, le offerte presentate dagli stessi mediante le medesime modalità sopra indicate.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte presentate dai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, esclusivamente previa presentazione di apposita istanza motivata, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. L'istanza sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, che ne verificherà la pertinenza, la legittimità e l'interesse concreto ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Qualora sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte, le decisioni della stazione appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione di aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate secondo le modalità previste all'art. 36, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. Prima del decorso di tale termine, le offerte dei primi cinque classificati sono messe reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

36. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

37. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rp@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite PEC, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico.

Sesto San Giovanni, 29.7.2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Rosaria Sozzino
[Firmato digitalmente]